

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Civile, mediante un pozzo in falda superficiale, in Comune di Viverone, assentita all'"Immobiliare Elmar Società Semplice" con D.D. n° 887 del 09.06.2021. PRAT. VIVERONE9.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 887 del 09.06.2021

(omissis)

Il Dirigente / Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la "Immobiliare Elmar Società Semplice" (c.f. 81018940023), con sede legale in Frazione Comuna n° 10 - Viverone (BI), specificata in premessa;

di approvare, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, sottoscritto il 23 marzo 2021 dal Sig. Zola Tullio, legale rappresentante della Immobiliare Elmar S.S., costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art 3 del Regolamento Regionale 4/R/2001 e s.m.i., la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale VIVERONE 9 e avente C.U.R.: BI 10214;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità l'acquifero superficiale del corpo idrico GWB AGI - Anfiteatri morenici Ivrea;

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 3 l/s, una portata media di l/s 0,14 - pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 4.400 tramite un pozzo intercettante la falda sotterranea superficiale, in Comune di Viverone (BI) e distinto al fg. 25 mapp. 37;

all'art. 2: l'uso Civile;

all'art. 10: la durata della concessione, che è di 30 (trenta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.161 di Rep. del 23 marzo 2021

ART. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato